

C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

ARTICOLO 1 – OGGETTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività collegiale del Consiglio di Amministrazione in modalità telematica.
- 2. Ai fini del presente Regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio di Amministrazione che si svolgono con componenti (tutti o qualcuno) o il Segretario Consortile collegati in videoconferenza.
- 3. In caso di sedute a distanza in forma telematica ai sensi del precedente comma le stesse si intendono convenzionalmente effettuate presso la sede del Consorzio.

ARTICOLO 2 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in videoconferenza dal Presidente che lo presiede, seguendo le normative stabilite dallo Statuto, con modalità anche informali mediante e-mail o altro mezzo idoneo. Gli uffici provvederanno ad effettuare idonea comunicazione ai soggetti interessati al fine di garantire il collegamento in modalità telematica.

ARTICOLO 3 - SEDUTE IN AUDIO/VIDEO CONFERENZA

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) Che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni:
 - b) Che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire in tempo reale nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- 2. Nel verbale di seduta si da conto del numero e dei nominativi dei componenti di Consiglio di Amministrazione intervenuti in videoconferenza e del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.
- 3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Consortile, i dipendenti ed i soggetti estranei all'amministrazione eventualmente ammessi alla seduta, sono tenuti al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 4 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 5 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è approvato con deliberazione di C.d.A. ed entra in vigore dalla data di adozione dell'atto che lo approva.